

Roma, 04 FEB. 2011

Prot. n. 4135

Al personale tecnico-amministrativo e  
bibliotecario

S E D E

**OGGETTO: Nota Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13/2010 del 6/12/2010 "Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità".**

Si rende noto che l'art. 24 della L. 183/2010 ha ridefinito la disciplina relativa alla fruizione dei permessi retribuiti finalizzati all'assistenza delle persone con grave disabilità e che il Dipartimento della Funzione Pubblica è ulteriormente intervenuto su tale tema con la nota citata in oggetto per precisare gli ambiti di applicazione della norma.

In particolare, l'art. 24 della L. 183/2010 stabilisce il principio generale in base al quale il diritto alla fruizione dei 3 giorni di permesso mensile previsti dall'art. 33, comma 3, della L. 104/1992 può essere accordato ad un solo dipendente per l'assistenza di una stessa persona cui è riconosciuto l'handicap grave.

Tuttavia nel caso di assistenza ad un figlio disabile, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, che possono fruire alternativamente, fermo restando il limite complessivo dei tre giorni su base mese, dei permessi giornalieri per l'assistenza

La norma consente altresì, in luogo del prolungamento del congedo parentale, l'utilizzazione dei permessi giornalieri mensili anche da parte dei genitori di un minore di tre anni con handicap, in alternativa tra di loro, fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Tali permessi, corrispondenti a n. 2 ore giornaliere, possono essere utilizzati durante i periodi di normale congedo parentale e nei periodi di congedo per malattia del medesimo figlio fruiti dall'altro genitore ma non possono essere cumulati con il prolungamento del congedo parentale o con i 3 giorni di permesso mensile.

La nuova disciplina individua nel coniuge ovvero nel parente o affine entro il secondo grado i soggetti di norma legittimati a fruire dei predetti permessi mentre l'estensione del beneficio al parente o affine entro il terzo grado è consentito quando i genitori o il coniuge della persona con handicap grave siano nelle seguenti condizioni:

- abbiano compiuto 65 anni;

- siano anche essi affetti da patologie invalidanti debitamente certificate;
- siano decedute o mancanti.

Con riferimento a questo ultimo punto si ritiene opportuno far presente che per le patologie invalidanti cui la norma fa riferimento, in assenza di un'esplicita definizione di legge ai fini della corretta individuazione, sono da ritenersi tali quelle a carattere permanente indicate nell'art. 2, comma 1, lettera d) numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale – Ministro per la Solidarietà di concerto con il Ministro della Sanità, del Lavoro, che di seguito si indicano:

1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;

2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;

3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.

Si ritiene altresì utile rappresentare nello schema di seguito riportato un esempio di soggetti legittimati a fruire dei permessi previsti dall'art. 33, comma 3, della Legge 104:

ESEMPIO SOGGETTI LEGITTIMATI		
1^ GRADO	<i>PARENTI</i>	<i>AFFINI</i>
	GENITORI	SUOCERO/A
	FIGLI	NUORA
		GENERO
2^ GRADO	<i>PARENTI</i>	<i>AFFINI</i>
	NONNI	COGNATIE
	FRATELLI/SORELLE	
	NIPOTI (FIGLI DEI FIGLI)	
<b>ECCEZIONI</b> 3^ GRADO quando <u>i genitori o il coniuge</u> della persona con handicap grave si trovino in una delle seguenti condizioni: <b>1) abbiano compiuto 65 anni;</b> <b>2) siano anche essi affetti da patologie invalidanti</b> <b>3) siano deceduti o mancanti (es. divorzio, separazione legale, abbandono)</b>	<i>PARENTI</i>	<i>AFFINI</i>
	BISNONNI	ZII ACQUISITI
	ZII	NIPOTI ACQUISITI
	NIPOTI (FIGLI DI FRATELLI E/O SORELLE)	
	PRONIPOTI IN LINEA RETTA	

Ai fini della fruizione dei permessi è necessario che la persona con handicap grave non sia ricoverata a tempo pieno ed il Dipartimento della Funzione Pubblica, nel confermare

che per ricovero a tempo pieno è da intendersi il ricovero per le intere 24 ore, ha espressamente previsto alcune ipotesi, da documentare mediante produzione di idonea certificazione medica, che costituiscono eccezione a tale presupposto e che di seguito si evidenziano:

- a) interruzione del ricovero per necessità del disabile di recarsi fuori della struttura (ospedaliera ovvero struttura pubblica o privata che assicuri assistenza sanitari) per effettuare visite o terapie;
- b) ricovero a tempo pieno della persona con handicap in coma vigile e/o in situazione terminale;
- c) ricovero a tempo pieno di un minore con grave disabilità per il quale risulti documentato dalla struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.

La nota della Funzione Pubblica inoltre fornisce indicazioni circa le modalità operative ai fini della concessione del beneficio ed in particolare è previsto che il personale interessato sia tenuto a presentare apposita istanza unitamente al verbale della commissione medica dal quale risulti l'accertamento dell'handicap, la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 concernente la sussistenza delle condizioni che legittimano la richiesta, oltre che una dichiarazione di responsabilità e consapevolezza.

Infine tra le novità introdotte assume particolare rilievo l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - di una banca dati finalizzata al monitoraggio e al controllo in ordine alla legittima fruizione dei permessi ed a tal fine è previsto che le Amministrazioni Pubbliche trasmettano entro il 31 marzo le informazioni richieste e concernenti:

1. i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi di cui all' articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, compresi i nominativi dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando se i permessi sono fruiti dal lavoratore con handicap in situazione di gravità, dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a parenti o affini;

2. in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza a persona con handicap in situazione di gravità, il nominativo di quest'ultima, l'eventuale rapporto di dipendenza da un'amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell'assistito;

3. il rapporto di coniugio, il rapporto di maternità o paternità o il grado di parentela o affinità intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita;

4. per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell'età maggiore o minore di tre anni del figlio;

5. il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun dipendente nel corso dell'anno precedente e per ciascun mese.

Al fine di semplificare le procedure di accesso ai benefici previsti dall'art. 33, comma 3, della L.104/1992 sono stati definiti gli schemi da utilizzare per la formulazione della relativa richiesta e disponibili sul sito dell'Area del Personale alla Voce Modulistica.

Eventuali richieste di integrazione della documentazioni agli atti saranno richieste dalla Divisione del Personale Tecnico-Amministrativo e Bibliotecario al personale che già fruisce dei permessi retribuiti previsti dall'art. 33 della L. 104/1992.

Con i migliori saluti

La Responsabile  
Antonella Pellegrino

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonella Pellegrino', written in a cursive style.